

STATUTO PUBBLICA ASSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE ABILBYTE ODV
"Associazione Assistenziale Culturale di Utilità Socio – Informatica"

ART. 1

Denominazione, sede e logo

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato ABILBYTE ODV "Associazione Assistenziale Culturale di Utilità Socio – Informatica,, d'ora in avanti denominata Associazione che assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'eventuale utilizzo della locuzione di "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS. L'Associazione ha sede legale in via Emilio Mattucci nel comune di Atri. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. L'Associazione opera sul territorio della provincia di Teramo di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. La durata dell'Associazione è illimitata.

Il logo di ABILBYTE ODV è un'ovale con sfondo azzurro con contorno nero al suo interno troviamo: la scritta "ABILBYTE" così come segue: AB, la I e la L è rappresentato da un tratto che va a formare una persona su sedia a rotelle in fatti la sua testa e costituita dal punto della lettera i, il tronco e formato dalla lettera l, il bacino poggia sulla lettera @ le gambe fanno da L dove poggia la lettera B, finendo con BYTE. Così da comporre la parola ABILBYTE. Sotto troviamo la scritta Associazione di Volontariato. Così come raffigurato sotto.



ART. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

- L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Ispirandosi sempre all'libero arbitrio e dignità della persona umana. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

P.M. Statuto "Associazione Assistenziale Culturale di Utilità Socio – Informatica"

PER MANOLO PELUSI IMPOSSIBILITATO
A FIRMARE COME DA DOCUMENTO D'IDENTITÀ
NUMERO A77995919 RILASCIATO DAL
COMUNE DI PINETO IL 06/12/2017

ART. 4

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 6

Principi associativi fondamentali

- L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 8 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati
- L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
- L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività culturale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
- L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.
- Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei settori di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, formazione, promozione della cultura, dell'arte e dell'attività sportiva, promozione della parità di trattamento e tutela dei diritti delle persone con disabilità.
- In particolare l'Associazione intende dedicare attenzione alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari favorendo il loro pieno inserimento nella vita sociale. Tale scopo potrà essere perseguito anche favorendo l'inserimento delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro.
- L'Associazione potrà anche organizzare servizi che, senza oneri per gli assistiti, favoriscano il libero spostamento sul territorio.
- Potrà inoltre pubblicare periodici realizzati dagli assistiti nonché attività di educazione e sensibilizzazione sui problemi dei disabili, rivolti al pubblico.
- L'Associazione potrà gestire servizi per conto di enti. L'Associazione potrà formare A.T.I. e Consorzi con altri enti e/o cooperative qualora si ritenesse necessario.

ART 7

Scopi associativi

1. Consulenza informatica per persone con disabilità, attraverso ausili informatici utilizzati come misure compensative e dispensative. A tal fine ci si auspica l'inserimento scolastico, lavorativo e sociale. La consulenza informatica e l'assistenza educativa garantiscono all'utente un'informazione continua e aggiornata per ciò che riguarda gli ausili informatici in commercio il quale utilizzo, come sappiamo, consente di abbattere le barriere architettoniche e culturali favorendo anche l'inclusione sociale. L'ausilio informatico consente all'utente - venendo tarato alla perfezione sulle sue necessità di ridurre i tempi di performance esecutive - di accostarsi maggiormente alle necessità sociali. Oltre a quanto sopra esposto, per far sì che l'utilizzo si

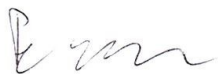


diffonda, verranno utilizzate e organizzate campagne di promozione e sensibilizzazione (Teatro, cene di beneficenza, gite, etc...)

- Attivare collaborazioni con le istituzioni, le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, le aziende che operano nel mercato degli ausili per favorire una reale fruibilità degli stessi. Ciò consente di costruire intorno all'utente una rete globale efficace e funzionale che lo sostenga nella sua interezza.
 - Realizzare corsi di alfabetizzazione informatica con la duplice funzione di favorire l'apprendimento dell'uso del pc e individuare al contempo l'ausilio più adatto per facilitare l'accesso ad esso. Realizzare corsi per alfabetizzare all'utilizzo informatico gli utenti e i relativi caregiver consente di far sì che ci si accosti con maggiore consapevolezza all'utilizzo informatico e che esso venga percepito non come un mezzo che vada a supplire una mancanza ma come opportunità di ampliare una capacità preesistente.
 - Assistenza domiciliare tramite le nuove tecnologie offerte da internet (teleconferenza, videoconferenza e accesso in remoto) per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell'informatica e del personal computer.
 - Realizzare un sito internet dove tutti i volontari possono aiutarsi reciprocamente comunicando attraverso chat, forum e altri strumenti multimediali.
2. Abilbyte si propone sull'autismo L'obiettivo del trattamento di un bambino o un ragazzo autistico con il metodo ABA al fine di migliorare la sua qualità di vita e le relazioni con gli altri attraverso continui stimoli e giuste motivazioni. Inoltre, Il metodo ABA viene incluso nel percorso di terapia per l'autismo con l'obiettivo di:
- aumentare le abilità linguistiche e comunicative;
 - migliorare l'attenzione, la concentrazione, le abilità sociali, la memoria;
 - favorire lo studio;
 - diminuire i comportamenti ripetitivi.
3. Promozione e divulgazione delle leggi nazionali, regionali e comunali relative al progetto Vita Indipendente, e dal dopo di noi. Gli stessi progetti consente alla persona con disabilità di essere autodeterminata ovvero di avere una propria dignità espletando le sue attività sociali in piena autonomia.
- Per offrire tali servizi Abilbyte si dovrà avvalere di figure professionali (Psicologi, Educatori, Assistenti sociali, Legali, Disability manager, Case manager) al fine di garantire un'assistenza a 360 gradi per un inserimento più efficace che consenta maggiore inclusione sociale all'utente (Scuola, Lavoro, Vita privata).
4. Offrire servizi interculturali per disabilità e non (teatro, scrittura creativa, cinema, psicomotricità, musicoterapia, gite e attività ludico-ricreative).
- Attività informatiche e divulgative rivolte ai famigliari degli utenti al fine di creare rapporti di interazione proficui che permettano di strutturare una rete intorno all'ecosistema dell'utente (Parent Training).
 - Struttura di telelavoro. Consente all'utente di lavorare attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e non solo.
 - Struttura di residenza Abilbyte. La stessa, si propone di dar vita a strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità. Inclusi i gruppi appartamenti di cui alla L.112/2016.
5. In riferimento alla presa in carico dell'utente in modo globale Abilbyte si propone di garantire percorsi al soddisfacimento delle esigenze più intime dell'utente. Per far ciò la stessa si avvarrà del rapporto di figure professionali formate in ambito, al fine di garantire percorsi di consapevolezza per ciò che riguarda tale necessità rispetto ai caregiver e si propone di fornire ambientazioni adeguate all'espletamento di tale necessità che possa anche riguardare delle trasferte nei luoghi stabiliti e consentiti a tale pratica. apparentemente la necessità fisiologica sopra descritta, può sembrare di utilità trascurabile ma ciò non è del tutto veritiero. Si pensi infatti che il mancato espletamento di un'attività sessuale regolare soprattutto per quanto riguarda i diversamente abili di sesso maschile, provoca un innalzamento dei livelli di testosterone e un abbassamento dei livelli endorfinici (ormone del piacere) che può provocare depressione e eccessivo innalzamento degli ormoni prodotti dalla amigdala (sede del piacere sessuale). Le figure preposte avranno il compito altresì di effettuare dei corsi rivolti all'utenza esterna nonché ai caregiver degli utenti per far comprendere l'importanza della tematica della sessualità in riferimento alla disabilità poiché il diversamente abile non deve essere visto come un individuo androgino bensì la sua sessualità deve essere rispettata in tutte le sue forme.
6. In ogni caso l'associazione si riserva di svolgere qualsiasi attività di Utilità sociale sopra non riportata prevista dall'art. 5 del DM 117/2017, e/o concordata con il Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



La attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio di Amministrazione e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 9

Possono essere Soci dell'Associazione

- Le persone fisiche, almeno 7 (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi prevalentemente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto.
- Organizzazioni di volontariato almeno 3.
- Altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.



Il numero degli soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata di persone inferme e/o fragili, le stesse dovranno essere firmate dal proprio amministratore di sostegno e/o tutore in possesso del verbale di nomina, rilasciato dal giudice tutelare.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio di Amministrazione;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio di Amministrazione arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 10

Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 11

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti
- formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni



- ed integrazioni;
- il Collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

In sede straordinaria:

Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e rareficare l'eventuale devoluzione del patrimonio stabilendo a chi esso andrà.

Deliberazione sulle proposte di modifica dello statuto.

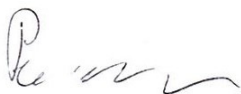
È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 Assemblea ordinaria



Statuto "Associazione Assistenziale Culturale di Utilità Socio – Informatica"

PER MANOLO PELLUSI IMPOSSIBILITATO
A FIRMARE COME DA DOCUMENTO D'IDENTITÀ
NUMERO A17995919 RILASCIATO DAL
COMUNE DI PINETO IL 06/12/2017

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio



Statuto "Associazione Assistenziale Culturale di Utilità Socio – Informatica"

PER MANOLO PELUSI IMPOSSIBILITATO
A FIRMARE COME DA DOCUMENTO D'IDENTITÀ
NUMERO A37996919 RILASCIATO DAL
COMUNE DI PINETO IL 06/12/2017

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23 **Bilancio di esercizio**

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il Tesoriere se nominato

ART. 24 **Bilancio sociale**

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

ART. 25 **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 **Responsabilità ed assicurazione degli associati**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 **Qualità di volontario**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

ART. 28 **Personale retribuito**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 29 **Libri sociali obbligatori**



L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti in forma pubblica, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell'Organo cui si riferiscono.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 5 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 30

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 31

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

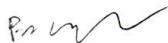
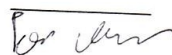
Il presente statuto è composto da 10 (dieci) pagine e 31 (trentuno) articoli.

Atri 30/12/2022

Il Presidente

il Segretario

PER MANOLO PELUSI IMPOSSIBILITATO
A FIRMARE COME DA DOCUMENTO D'IDENTITA'
NUMERO A17396919 RILASCIATO DAL
COMUNE DI PIHETO IL 06/12/2017



Statuto "Associazione Assistenziale Culturale di Utilità Socio - Informatica"